

Studio Professionale

Dott. Giuseppe Barletta

Corso Vittorio Emanuele n. 231 93012 Gela (CL)

Tel. 0933.923244 – 366.1710075 - Fax 0933.462105

e.mail: studiobarlettag@tiscali.it

VIDEOSORVEGLIANZA

Istanza entro il 20 marzo 2017 per il credito di imposta sulla videosorveglianza

La L. 208/2015 ha previsto il riconoscimento di un credito di imposta utilizzabile in compensazione nel modello F24 per le persone fisiche (non nell'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo) che hanno sostenuto nel 2016 spese per l'installazione di sistemi di videosorveglianza o spese relative a contratti stipulati con istituti di vigilanza. Per fruire del credito di imposta i beneficiari devono presentare una istanza telematica utilizzando il *software* "Creditovideosorveglianza" entro il termine ultimo del 20 marzo 2017. La misura del credito di imposta spettante a ciascun beneficiario sarà definita dal rapporto tra le risorse stanziare e il credito complessivamente richiesto e comunicata entro il 31 marzo 2017.

(Agenzia delle entrate, provvedimento, 14/02/2017)

DURC

Durc rilasciato solo al pagamento della prima rata nei casi di rottamazione delle cartelle

L'Inps ha chiarito che la presentazione del modello DA1 utile per accedere alla definizione agevolata non è considerata come atto idoneo a consentire il rilascio del Durc. Pertanto, il contribuente che volesse definire in via agevolata debiti Inps ai sensi del D.L. 193/2016 ("rottamazione delle cartelle") avrà il Durc negativo fino al versamento integrale delle somme dovute o fino al versamento della prima rata, previsto entro il 31 luglio 2017.

(Inps, messaggio n. 824, 24/02/2017)

OMI

Pubblicata la nota dell'Osservatorio sul mercato immobiliare per l'ultimo trimestre 2016

Con la pubblicazione da parte dell'Omi della quarta nota trimestrale 2016 si è completato il quadro relativo alle dinamiche delle compravendite desunte dalle note di trascrizione degli atti di compravendita per l'anno 2016. Il principale elemento che emerge, a consuntivo, è l'assenza di segni "meno" in tutti e quattro i trimestri in tutti i segmenti di mercato, tanto nell'ambito residenziale quanto in quello non residenziale.

(Agenzia delle entrate, comunicato stampa, 01/03/2017)

RITORNATO IL MODELLO INTRA ACQUISTI, OBBLIGHI E SCADENZE

Come noto a partire dal 1° gennaio 2017, per effetto della introduzione del nuovo spesometro trimestrale, era stato soppresso l'obbligo di presentazione del modello INTRA riservato alla comunicazione degli acquisti sia di beni che di servizi.

Con decisione dell'Agenzia delle entrate, congiuntamente con l'Agenzia delle dogane e l'Istat tale soppressione, formalizzata nel recente decreto milleproroghe, viene differita di un anno e quindi rinviata al 1° gennaio 2018.

L'effetto che ne deriva è il permanere per i contribuenti dell'obbligo di trasmissione sia degli intra vendite che degli intra acquisti.

Le scadenze cui inviare i modelli non sono variate, resta quindi in vigore l'obbligo di invio dei modelli con cadenza mensile o trimestrale a seconda che risulti superato il limite dei 50.000 euro, più precisamente la scadenza di invio sarà:

Mensile	Soggetti che negli ultimi 4 trimestri e per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi) hanno superato il limite trimestrale di 50.000 euro
Trimestrale	Soggetti che negli ultimi 4 trimestri e per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi) non hanno superato il limite trimestrale di 50.000 euro

L'invio deve avvenire entro il giorno 25 del mese o trimestre di riferimento, da cui, nel caso di invio trimestrale le scadenze saranno:

I trimestre	25 aprile
II trimestre	25 luglio
III trimestre	25 ottobre
IV trimestre	25 gennaio anno successivo

Diversamente in caso di scadenza mensile:

Gennaio	25 febbraio
Febbraio	25 marzo
Marzo	25 aprile
Aprile	25 maggio
Maggio	25 giugno
Giugno	25 luglio
Luglio	25 agosto
Agosto	25 settembre
Settembre	25 ottobre
Ottobre	25 novembre
Novembre	25 dicembre
Dicembre	25 gennaio anno successivo



Tali scadenze sono rinviate al giorno lavorativo seguente se cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

Va ricordato che i contribuenti tenuti alla presentazione trimestrale possono comunque optare per la presentazione dei modelli con cadenza mensile, la scelta è vincolante per l'intero anno.

Si ricorda, infine, che il differimento della soppressione ha avuto effetti anche in relazione agli acquisti posti in essere durante lo scorso mese di gennaio 2017, anche per essi infatti i soggetti con periodicità mensile dovevano provvedere all'invio dei modelli vendite e acquisti entro lo scorso 27 febbraio 2017 (in quanto il 25 cadeva di sabato).

In considerazione del ripristino dell'adempimento a ridosso di questa prima scadenza riguardante i mensili, il direttore dell'Agenzia delle entrate Rossella Orlandi ha opportunamente comunicato che in caso di ritardato invio non si darà luogo all'applicazione di sanzioni.

DISTRIBUTORI AUTOMATICI: OBBLIGO TELEMATICO DAL PROSSIMO 1° APRILE 2017

Il D.Lgs. 127/2015, all'articolo 2, comma 1 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto Iva (cioè i commercianti al minuto e soggetti assimilati) possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. Il termine per esercitare l'opzione è stato successivamente prorogato e attualmente stabilito al 31 marzo 2017.

Accanto a questa previsione "opzionale" il successivo comma 2, come modificato dal recente D.L. 193/2016, stabilisce, invece, che:



dal prossimo **1° aprile 2017** la trasmissione telematica dei corrispettivi di cui al comma 1 è obbligatoria per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.

In attesa della data di decorrenza dell'obbligo molti operatori si sono interrogati sul concreto significato da attribuire alla nozione di "*distributori automatici*", anche al fine di capire quali sono i soggetti rientranti o meno nel predetto obbligo.

Con la risoluzione n. 116 dello scorso 21 dicembre 2016 l'Agenzia delle entrate ha fornito delle indicazioni, non esaustive, che di seguito si riportano:

- per "*distributore automatico*" si intende un apparecchio che, su richiesta dell'utente, eroga prodotti e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti *hardware*, garantendo un collegamento automatico tra loro:
 - uno o più sistemi di pagamento;
 - un sistema elettronico - dotato di un processore e una memoria - capace di processare i dati delle transazioni e memorizzarli;
 - un erogatore di beni e/o servizi;
 - una "*porta di comunicazione*" capace di trasferire digitalmente i dati a un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell'Agenzia delle entrate;
- sono quindi escluse dall'obbligo tutte quelle ipotesi in cui:
 - non si è in presenza di un distributore automatico, così come sopra descritto (si pensi, ad esempio, ai tradizionali distributori meccanici di palline contenenti piccoli giochi per bambini, privi di allacciamento elettrico e di una scheda elettronica che controlla l'erogazione - diretta o indiretta - e memorizza le somme incassate);
 - un apparecchio distributore non eroga direttamente (come avviene, invece, ad esempio, per cibi e bevande) o indirettamente (si pensi all'acquisto di gettoni poi inseriti in altre macchine per farle funzionare o alla ricarica di chiavette) beni/servizi, ma fornisce solo l'attestazione/quantificazione di servizi resi in altro modo o tempo (come avviene, ad esempio, per i pedaggi autostradali);
- non possono rientrare nell'obbligo di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi i distributori dei biglietti di trasporto e di sosta, per i quali gli apparecchi automatici non solo fungono da mero strumento di pagamento di un servizio che sarà reso altrimenti, ma erogano ciò che a tutti gli effetti null'altro è se non una certificazione fiscale di tale servizio (sono quindi escluse le biglietterie automatiche per il trasporto quali treno, aereo, pullman, bus, metro, etc. e quelle per la sosta regolamentata - parcheggi nelle c.d. "*strisce blu*" - e non regolamentata, come pure le altre che possono essere ricondotte nell'alveo delle stesse come ad esempio, le apparecchiature che consentono l'acquisto di *skipass* i quali sono a tutti gli effetti considerati titoli di viaggio.

Come detto in precedenza le indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate non paiono esaustive in quanto non risolvono i dubbi su altrettante situazioni che possono verificarsi in concreto e che di seguito si elencano a titolo esemplificativo:

- impianti automatici di autolavaggio;
- lavanderie a gettone;
- distributori automatici di carburante;
- distributori di sigarette e di generi di monopolio in genere (tali apparecchi peraltro distribuiscono anche beni di altro genere).

Per queste situazioni e per altre similari, nelle quali in taluni casi trovano applicazione meccanismi che comportano l'assolvimento dell'Iva all'origine e che fanno perdere di significato all'obbligo di comunicazione telematica del corrispettivo all'Amministrazione finanziaria, è quanto mai opportuno che l'Agenzia delle entrate intervenga nuovamente per fornire chiarimenti in merito al preciso ambito applicativo dell'obbligo in questione.

Si tenga infine presente che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate potranno essere stabiliti, rispetto al 1° aprile 2017, termini differiti di entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici.

LETTERE DI INTENTO: ISTRUZIONI PER IL DOPPIO INVIO

Gli esportatori abituali che alla fine dello scorso anno o agli inizi del 2017 hanno trasmesso telematicamente i dati al fine di poter ricevere dai propri fornitori fin dal 1° gennaio 2017 le fatture senza applicazione dell'Iva ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, compilando l'opzione temporale (ad esempio dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017), per poter continuare a ricevere fatture senza applicazione dell'Iva in relazione agli acquisti effettuati dal 1° marzo 2017 hanno dovuto provvedere a un nuovo invio telematico nei confronti degli stessi fornitori utilizzando il nuovo modello approvato in data 2 dicembre 2016.

Risoluzione n. 120/E/2016

"nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d'intento con il vecchio modello nel quale siano stati compilati i campi 3 e 4 "operazioni comprese nel periodo da" (ad esempio dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017), la dichiarazione non ha validità per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Per tali operazioni deve essere quindi presentata una nuova dichiarazione d'intento utilizzando il nuovo modello."

Al contrario, per quanti avevano già provveduto con il vecchio modello a selezionare le opzioni che prevedono l'indicazione di un importo entro il quale la lettera di intento esplica la sua efficacia, nessuna ripresentazione andava effettuata entro lo scorso 1° marzo 2017, posto che l'originaria trasmissione telematica rispecchia le indicazioni contenute nel nuovo modello.

In merito alla quota di *plafond* da indicare nel modello da inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate sono sorti dubbi tra gli operatori, che l'Agenzia delle entrate ha risolto con una risposta (la n. 0027195 del 7 febbraio 2017) data a un quesito posto da Confimi Industria (Confederazione delle imprese manifatturiere). Nel documento di prassi si precisa infatti che non vi è alcun impedimento nell'indicare un importo superiore al *plafond* disponibile, posto che quest'ultimo si riduce sulla base degli acquisti effettuati e non già sulla base di quanto dichiarato nel modello da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate. Gli esportatori abituali pertanto non dovranno preoccuparsi di "suddividere" il *plafond* disponibile tra i diversi fornitori, evitando di far sì che la somma delle diverse lettere di intento inviate non ecceda la misura complessiva del medesimo, bensì potranno indicare in ciascuna lettera di intento da inviare a ogni singolo fornitore l'intero *plafond* disponibile (questa soluzione, peraltro, ha il pregio di limitare se non azzerare il rischio di superamento del limite da parte del fornitore).

Qualora, invece, l'esportatore abituale intenda evidenziare nella lettera di intento una quota di *plafond* parametrata alle esigenze dello specifico fornitore e nel corso dell'anno tale quota venga interamente utilizzata, sarà necessario procedere all'invio di una nuova lettera di intento con l'indicazione di una ulteriore quota di *plafond* se l'esportatore abituale vorrà continuare a ricevere fatture dal proprio fornitore senza applicazione dell'Iva. Come precisato dalla risoluzione n. 120/E/2016 si tratta di una "ulteriore" quota di *plafond* che quindi non deve comprendere l'importo contenuto nella lettera di intento inviata in precedenza.

SPESOMETRO PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2016

L'articolo 21, D.L. 78/2010 stabilisce che per le operazioni rilevanti ai fini Iva per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura occorre comunicare per ciascun cliente e fornitore l'importo delle operazioni attive e passive effettuate in ogni periodo di imposta. Per le operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata quando le operazioni rilevanti ai fini Iva sono di importo lordo non inferiore a 3.600 euro.

La scadenza per l'invio telematico dello "Spesometro" è fissata al:

- 10 aprile 2017 per i soggetti passivi che effettuano la liquidazione mensile Iva;
- 20 aprile 2017 per i soggetti passivi che effettuano la liquidazione trimestrale Iva.

Sono obbligati alla presentazione dello Spesometro tutti i soggetti passivi Iva, tranne i contribuenti minimi e i contribuenti forfettari.

Le operazioni interessate

Le operazioni da indicare nel modello polivalente devono tenere conto delle semplificazioni introdotte dall'articolo 2, comma 6, D.L. 16/2012 (che ha modificato l'originaria disposizione contenuta nell'articolo 21, D.L. 78/2010).

Occorre quindi operare una prima importante distinzione tra:

- **operazioni per le quali vige obbligo di fatturazione** per le quali vanno spediti i dati di tutte le fatture emesse e ricevute;
- **operazioni senza obbligo di fatturazione** per le quali rimane l'originaria soglia di monitoraggio (3.600 euro al lordo dell'Iva), il che porta a concentrare l'attenzione solo sulle operazioni veramente significative (escludendo da tale compito la stragrande maggioranza dei contribuenti).

In relazione alle operazioni fatturate volontariamente dal cedente/prestatore, cioè quelle per le quali non vi è un esplicito obbligo normativo di fatturazione (si pensi al caso del negoziante che potrebbe certificare tutte le proprie operazioni tramite scontrino/ricevuta fiscale ma che trova più comodo emettere le fatture per ogni operazione, senza che il cliente ne faccia esplicita richiesta), l'emissione della fattura determina comunque l'obbligo di comunicazione dell'operazione anche se di importo inferiore alla soglia dei 3.600 euro al lordo dell'Iva.

Relativamente alla ipotesi sopra evidenziata, inoltre, l'Agenzia delle entrate ha concesso per i periodi di imposta 2012 e 2013 ai soggetti di cui agli articoli 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio) del D.P.R. 633/1972 la possibilità di comunicare le sole operazioni attive per le quali sia stata emessa fattura, di importo unitario pari o superiore a 3.000 euro al netto di Iva per i commercianti al minuto e soggetti assimilati e a 3.600 euro al lordo dell'Iva per le agenzie di viaggio. Tale facoltà è stata poi estesa anche ai periodi di imposta 2014 e 2015 da specifici provvedimenti approvati a ridosso della scadenza per le comunicazioni telematiche.

N.B.

Resta quindi da verificare se anche per il periodo di imposta 2016 l'Agenzia delle entrate disporrà tale semplificazione oppure se, per la prima volta, tali operazioni fatturate andranno comunicate prescindendo dall'importo e, pertanto, se non distintamente annotate sui registri Iva, dovranno essere estrapolate dal totale dei corrispettivi per essere inserite nel modello e trasmesse in via telematica.

Sono poi state previste da vari provvedimenti le esclusioni dall'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni già monitorate dall'Amministrazione finanziaria e delle operazioni già oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria. In particolare, sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni già comunicate tramite il Sistema Tessera Sanitaria nei mesi di gennaio e febbraio 2017 dai soggetti obbligati.

I termini di presentazione

Il termine di presentazione dello Spesometro è differenziato a seconda del regime di liquidazione ai fini Iva adottato dai contribuenti per l'annualità oggetto di comunicazione. Per il periodo di imposta 2016, i soggetti tenuti all'adempimento devono trasmettere il modello:

- entro il 10 aprile 2017 se nel 2016 hanno effettuato liquidazioni Iva mensili;
- entro il 20 aprile 2017 se nel 2016 hanno effettuato liquidazioni Iva trimestrali.

La comunicazione telematica può essere presentata direttamente dal contribuente tramite il servizio Entratel/Fisconline oppure per il tramite di intermediari abilitati.

Si ricorda alla gentile Clientela che, limitatamente al periodo di imposta 2015, il comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate del 1° aprile 2016, confermato nei giorni successivi dalla pubblicazione di un provvedimento, ha consentito ai soggetti che hanno effettuato liquidazioni Iva mensili nel 2015 di trasmettere telematicamente lo spesometro entro lo stesso termine dei soggetti che hanno effettuato liquidazioni Iva trimestrali nel 2015 (quindi, entro il 20 aprile 2016). Resta quindi da verificare se anche per il periodo di imposta 2016 l'Agenzia delle entrate disporrà tale proroga del termine di invio per i soggetti che hanno effettuato liquidazioni Iva mensili.

È in ogni caso consentito inviare una dichiarazione integrativa al fine di rettificare o integrare la comunicazione originariamente trasmessa ovvero definire l'omessa presentazione dello spesometro entro i termini stabiliti mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

Le operazioni con Paesi con fiscalità privilegiata (*Black-list*)

Per effetto dell'abrogazione disposta dal D.L. 193/2016 dei commi che vanno da 1 a 3 dell'articolo 1, D.L. 40/2010 è stato soppresso già con riferimento al periodo d'imposta 2016, l'obbligo di comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti "*Black list*").

Pertanto, in presenza di operazioni attive e passive effettuate nel 2016 con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata, non va più compilato il quadro BL del modello di comunicazione polivalente.

PRIVACY: L'AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA (D.P.S.)

Il Documento Programmatico sulla Sicurezza è un documento interno che descrive il livello di implementazione della gestione della *privacy* aziendale, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

L'obbligo formale di aggiornare il D.P.S. entro il 31 marzo di ogni anno è stato abrogato dall'esercizio 2011: tuttavia, tale modifica normativa non ha eliminato l'obbligo sostanziale di descrivere in una relazione l'analisi dei rischi ai fini *privacy* e le conseguenti misure di sicurezza adottate volte a ridurre i rischi di perdita, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito dei dati.

Sono tuttora in vigore le previsioni contenute negli articoli 33 e ss., D.Lgs. 196/2003 (*codice della privacy*) e, pertanto, le imprese devono continuare a disciplinare il trattamento dei dati nel rispetto delle misure minime di sicurezza. Chiunque tratti dati personali (anche solo di tipo comune, non necessariamente dati sensibili o giudiziari) deve strutturare la propria organizzazione aziendale al fine di rispettare le misure minime di sicurezza.

Resta a carico dei Titolari del trattamento di dati l'obbligo di redazione di idonee informative (ai dipendenti e collaboratori; ai clienti e ai fornitori; agli utenti del sito *web*; etc.), nonché la nomina degli incaricati al trattamento dei dati personali, ed eventualmente dei responsabili, con particolare attenzione ai casi di affidamento dati personali in *outsourcing*.

Qualora l'impresa si avvalga di amministratori di sistema, figure specificamente dedicate alla gestione dei sistemi informatici e della sicurezza, il Titolare del trattamento dovrà valutare l'effettiva capacità e affidabilità dei soggetti preposti e dovrà avvalersi di idonei sistemi di controllo (tramite appositi *software*) dell'attività posta in essere dagli amministratori medesimi.

È bene, inoltre, evidenziare la necessità di porre in essere un'adeguata gestione della *privacy policy* del sito *web* aziendale, di adeguarsi alle disposizioni in materia di videosorveglianza e di attenersi ai numerosi disposti normativi per quanto riguarda i dipendenti, i collaboratori e il luogo di lavoro.

SCADE IL 16 MARZO LA TASSA DI CC.GG. SUI LIBRI SOCIALI PER L'ANNO 2017

Il prossimo 16 marzo le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituiti fra gli stessi, nonché gli enti commerciali, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2017.

Si tratta di un versamento forfettario da effettuarsi annualmente a prescindere dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine, nella misura di:

309,87 euro ➔ per la generalità delle società;

516,46 euro ➔ per le società con capitale sociale all'1° gennaio 2017 superiore a 516.456,90 euro.

➔ Resta in vigore anche l'obbligo, all'atto della vidimazione dei libri sociali, di apporre la marca da bollo nella misura di 16 euro ogni 100 pagine, in occasione della vidimazione sarà necessario esibire alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) il versamento della tassa di concessione governativa eseguito per l'anno in corso.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:

- le società di persone;
- le società cooperative;
- le società di mutua assicurazione;
- gli enti non commerciali;
- le società di capitali sportive dilettantistiche.

Queste società, benché escluse dal versamento della tassa di concessione governativa, sono comunque soggette al pagamento dell'imposta di bollo in misura doppia (32 euro) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.

Libri per i quali è obbligatoria la vidimazione

La vidimazione iniziale è prevista solo per i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 2421, cod. civ., in particolare si tratta del:

- libro dei soci;
- libro delle obbligazioni;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Si ricorda che i libri contabili previsti dal codice civile, ovvero libro giornale e libro degli inventari non vanno vidimati ma numerati in maniera progressiva al momento dell'utilizzo, su di essi deve essere apposta, precedentemente all'utilizzo, una marca da bollo nella misura di 16 euro per ogni 100 pagine.

Quanto invece ai registri Iva e registro beni ammortizzabili essi non devono essere vidimati, sono soggetti a numerazione ma non alla apposizione della marca da bollo.

Versamento

Il versamento deve essere effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 7085 nella sezione "Erario" e indicando, quale annualità, il 2017, anno per il quale si versa la tassa.



Solo in sede di costituzione della società tale tassa va versata con bollettino postale.

LA CONVERSIONE DEL MILLEPROROGHE

Con la L. 19/2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017, è stato convertito il D.L. 244/2016, il cd. Milleproroghe.

Di seguito si offre un quadro di sintesi delle principali novità in materia fiscale, rimandando alle specifiche informative per gli opportuni approfondimenti.

Articolo	Argomento
Articolo 3, comma 3- <i>novies</i>	<p>Proroga termine opzione per il rimpatrio lavoratori</p> <p>Viene posticipato al 30 aprile 2017 il termine per l'esercizio dell'opzione relativo all'agevolazione, di cui all'articolo 16, D.Lgs. 147/2015, per il rimpatrio dei lavoratori, originariamente fissata al 30 giugno 2016.</p> <p>Ai fini dell'operatività della proroga è necessaria l'emanazione di un provvedimento dell'Agenzia delle entrate nel termine del 31 marzo 2017.</p>
Articolo 9, comma 9- <i>octies</i>	<p>Estensione al 2017 della detrazione Irpef dell'Iva sull'acquisto immobili</p> <p>Viene estesa a tutto il 2017 la detrazione Irpef del 50% dell'Iva assolta sull'acquisto di immobili residenziali di classe energetica A/B, introdotta con l'articolo 1, comma 56, L. 208/2015.</p>
Articolo 13, commi 4- <i>ter</i> -4- <i>quinqies</i>	<p>Rinvio soppressione Intra 2</p> <p>Viene posticipata al 31 dicembre 2017 la soppressione dei modelli Intra-2 relativi agli acquisti intracomunitari di beni e/o servizi. Con una norma di coordinamento è stato, inoltre, riscritto l'articolo 50, comma 6, D.L. 331/1993, che nella nuova versione prevede che il modello, a decorrere dal 2018, va eseguito "anche per finalità statistiche" e in riferimento ai soli acquisti e cessioni intracomunitarie di beni.</p> <p>Viene inoltre prevista l'emanazione di un provvedimento, nel termine del 30 maggio 2017, da parte dell'Agenzia delle entrate con lo scopo di semplificare i processi.</p> <p><i>Per gli approfondimenti si rimanda all'informativa</i></p>
Articolo 13, comma 4- <i>sexies</i>	<p>Soppressione comunicazione beni ai soci</p> <p>Viene soppresso l'adempimento, introdotto con l'articolo 2, comma 36-<i>sexiesdecies</i>, D.L. 138/2011, relativo alla comunicazione, a cura di società e ditte individuali, dei beni concessi in uso ai soci e ai familiari, nonché quello relativo alla comunicazione dei finanziamenti/capitalizzazioni, introdotto con l'articolo 2, comma 36-<i>septiesdecies</i>, D.L. 138/2011.</p>
Articolo 13, comma 4- <i>septies</i>	<p>Soppressione comunicazione acquisti beni e prestazioni da soggetti esteri</p> <p>È stata abrogata la comunicazione relativa all'acquisto di beni e di prestazioni da soggetti non residenti in Italia, originariamente prevista dall'articolo 1, comma 147, L. 208/2015, mai attuata.</p>

<p>Articolo 13, comma 4-<i>opties</i></p>	<p>Registrazione contratti di locazione è stato abrogato, con decorrenza dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2017, l'obbligo di indicazione degli estremi di registrazione dei contratti di locazione a canone concordato con riduzione del 30% dell'imponibile.</p>
<p>Articolo 14-<i>ter</i></p>	<p>Modifica invio "nuovo" spesometro Per il solo anno 2017, viene modificata a semestrale la periodicità dello spesometro le cui nuove scadenze di invio diventano: - 18 settembre 2017 in riferimento al I semestre 2017 e - 28 febbraio 2018 in riferimento al II semestre 2017. <i>Per gli approfondimenti si rimanda all'informativa</i></p>
<p>Articolo 14-<i>quater</i></p>	<p>Lotteria scontrini Slitta al 1° novembre 2017 il termine per l'attuazione, in via sperimentale, della lotteria connessa agli scontrini fiscali emessi per l'acquisto di beni e servizi, a seguito di pagamento con carte di credito/debito.</p>

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MARZO 2017 AL 15 APRILE 2017

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 marzo 2017 al 15 aprile 2017, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.

In primo piano vengono illustrate le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

16 marzo	<p>Versamenti Iva mensili</p> <p>Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di febbraio (codice tributo 6002).</p> <p>I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p>Versamento Iva annuale</p> <p>Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2016, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell'Iva utilizzando il codice tributo 6099.</p> <p>Il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo.</p> <p>Tutti i contribuenti (sia che presentino la dichiarazione in forma autonoma ovvero unificata) possono scegliere di pagare il saldo Iva ratealmente, versando la prima rata entro il 16 marzo, in tale ipotesi l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.</p> <p>Tassa annuale vidimazione libri sociali</p> <p>Scade oggi, per le società di capitali, il termine per il versamento della tassa annuale vidimazione libri sociali. La misura dell'imposta è pari a 309,87 euro. Qualora l'entità del Capitale sociale esistente al 1° gennaio 2017 sia superiore a 516.456,90 l'imposta è dovuta nella misura di 516,46 euro. Il versamento deve essere effettuato mediante F24 utilizzando il codice tributo 7085 anno 2017.</p>
--------------------	--

	<p>Versamento dei contributi Inps</p> <p>Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di febbraio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p>Versamento delle ritenute alla fonte</p> <p>Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; - sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; - sui redditi di lavoro autonomo; - sulle provvigioni; - sui redditi di capitale; - sui redditi diversi; - sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia; - sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. <p>Presentazione dichiarazione periodica Conai</p> <p>Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di febbraio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p>
<p>20 marzo</p>	<p>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni</p> <p>Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 febbraio.</p>
<p>27 marzo</p>	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili</p> <p>Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.</p>
<p>31 marzo</p>	<p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili</p> <p>Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di gennaio.</p>

	<p>Modello EAS</p> <p>Scade oggi il termine, per gli enti associativi obbligati a tale adempimento, per la trasmissione, attraverso invio telematico, del modello EAS.</p> <p>Certificazione degli utili e compensi 2016</p> <p>Scade oggi il termine per la consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili corrisposti nel 2016, ovvero della consegna delle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi sempre relativi al 2016.</p> <p>Rottamazione cartelle</p> <p>Scade oggi il termine per manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata dei ruoli con l'abbuono delle sanzioni e degli interessi mediante la presentazione dell'apposito modello DA1.</p> <p>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione</p> <p>Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° marzo 2017.</p>
--	---

<p>15 aprile</p>	<p>Registrazioni contabili</p> <p>Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse il mese precedente.</p> <p>Fatturazione differita</p> <p>Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche</p> <p>Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>
-----------------------------	--

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

firma

dott. Giuseppe Barletta